

Causa C-292/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Juzgado Central de Instrucción n.º6 de Madrid (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

26 aprile 2023

Ricorrente:

Procura europea

Indagati:

I.R.O.

F.J.L.R.

Oggetto del procedimento principale

Procura europea — Ricorso effettivo — Diritto a un giudice imparziale — Controllo giurisdizionale — Dichiarazione in qualità di testimone — Diritto di difesa

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa — Articolo 267 TFUE — Compatibilità di una disposizione nazionale con il regolamento (UE) 2017/1939 — Articolo 42, paragrafo 1 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 6, 47 e 48 — Ricorso effettivo — Diritto a un giudice imparziale — Controllo giurisdizionale — Direttiva 2016/343 — Articolo 7 — Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Articolo 86, paragrafo 3 — Trattato sull'Unione europea — Articoli 2 e 19, paragrafo 2, secondo comma — Principio di equivalenza

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come l'articolo 90 della LO 9/2021 del 1° luglio, che esclude dal controllo giurisdizionale un atto procedurale della Procura europea produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi (nel senso precisato), quale la decisione di citare i testimoni adottata dal procuratore europeo delegato con l'ordinanza del 2 febbraio 2023.

2. Se gli articoli 6 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 43 della LO 9/2021 del 1° luglio, che esclude dal controllo giurisdizionale un atto procedurale della Procura europea, quale la decisione del procuratore europeo delegato di citare, in qualità di testimone, un terzo di cui si presume ragionevolmente la partecipazione ai reati oggetto di indagine.

3. Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 86, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a un sistema di controllo giurisdizionale come quello previsto dagli articoli 90 e 91 della LO 9/2021 con riguardo agli atti dei procuratori europei delegati emanati ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43 della medesima legge, che escludono dal controllo giurisdizionale una misura disposta dal procuratore europeo delegato nell'esercizio dei suoi poteri d'indagine e che non trova alcuna corrispondenza nelle disposizioni processuali nazionali riguardanti l'impugnazione delle decisioni adottate dai giudici istruttori nell'esercizio dei loro poteri d'indagine.

4. Se l'articolo 2 TUE, che sancisce i valori inerenti allo Stato di diritto su cui si fonda l'Unione, debba essere interpretato in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio di effettività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nel senso che esso osta a un sistema di controllo giurisdizionale degli atti dei procuratori europei delegati volto a limitare i casi di impugnazione a un numero chiuso di casi, come quello previsto dalla normativa spagnola agli articoli 90 e 91 della LO 9/2021.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Articoli 2, 4 e 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea.

Articoli 6, 47, 48, 51 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articoli 86, paragrafo 3, 325, paragrafo 1, e 324, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (in prosieguo: il «regolamento 2017/1939»).

Articolo 7 della direttiva 2016/343, del 9 marzo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Sentenza del 15 maggio 1986, Johnston (222/84, EU:C:1986:206).

Sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 1990, Dzodzi (C-297/88 e C-197/89, EU:C:1990:360).

Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428).

Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008, Metock e a. (C-127/08, EU:C:2008:449).

Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105).

Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107).

Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund (C-682/15, EU:C:2017:373).

Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117).

Disposizioni nazionali pertinenti

Articoli 42, paragrafi 1 e 3, 90 e 91 della Ley organica (legge organica) n. 9/2021, del 1° luglio, recante applicazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (in prosieguo: la «LO 9/2021»).

Articoli 410, 420, 433, 311 e 766, paragrafo 1, della Ley de Enjuiciamiento Criminal (Codice di procedura penale).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 In qualità di direttori di IMDEA Materials, I.R.O. e F.J.L.R. sono sottoposti a indagini per frode in materia di sovvenzioni e falsa documentazione nell'ambito di un procedimento avviato dalla Procura europea, tramite procuratori europei delegati.

- 2 Y.C. e I.M.B. avrebbero ricevuto da IMDEA Materials, una società anch'essa sottoposta a indagini, importi asseritamente provenienti da finanziamenti europei e privi di sufficiente giustificazione.
- 3 Il Juzgado Central de Instrucción n. 6 de Madrid (giudice istruttore n. 6 di Madrid) svolge le funzioni di Juez de garantías (giudice del riesame). Nell'ambito di tale procedimento, con ordinanza del 2 febbraio 2023, i procuratori europei delegati citavano Y.C. e I.M.B. in qualità di testimoni.
- 4 I rappresentanti processuali di I.R.O. e F.J.L.R. depositavano un atto di impugnazione avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2023 dinanzi al giudice del riesame, nella parte riguardante la citazione di Y.C.
- 5 La LO 9/2021 dispone che le ordinanze dei procuratori europei delegati possono essere impugnate dinanzi al giudice del riesame nei soli casi espressamente previsti. L'ordinanza di citazione di una persona in qualità di testimone non rientra in uno di essi. In conseguenza di ciò, i procuratori europei delegati chiedono se debba essere esaminata l'impugnazione proposta da I.R.O. e F.J.L.R.
- 6 Tuttavia, laddove il procedimento non fosse stato avviato dalla Procura europea, con le peculiarità procedurali che ne derivano, bensì da un giudice istruttore, non sussiste alcun dubbio che, in forza della legislazione nazionale, la citazione di Y.C. e I.M.B. in qualità di testimoni potrebbe essere impugnata dalle persone sottoposte a indagini.
- 7 In tale contesto, il Collegio remittente, quale giudice del riesame, sospendeva il procedimento al fine di sottoporre le suddette questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento

- 8 La difesa delle persone sottoposte a indagini contesta la deposizione di Y.C. in qualità di testimone.
- 9 I procuratori europei delegati ritengono che, alla luce del materiale probatorio a loro disposizione, Y.C. e I.M.B. debbano essere chiamati a deporre in qualità di testimoni e non come persone sottoposte a indagini. Inoltre, ad avviso dei procuratori europei delegati, i diritti fondamentali delle persone coinvolte sono garantiti dalla possibilità di proporre un ricorso straordinario mirante alla dichiarazione di nullità *ipso iure* degli atti, come previsto dall'articolo 29 della LO 9/2021.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Ai sensi della LO 9/2021, che dà attuazione al regolamento 2017/1936, sono soggette a impugnazione unicamente le ordinanze dei procuratori europei delegati

per le quali è espressamente prevista detta possibilità. L'ordinanza dei procuratori europei delegati del 2 febbraio 2023, che dispone la citazione di Y.C. e I.M.B. in qualità di testimoni, non è contemplata in tale disposizione. Nondimeno, l'articolo 42 del regolamento 2017/1939 dispone che gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi possono essere soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali.

- 11 Ad avviso del Collegio remittente, l'ordinanza del 2 febbraio 2023 produce effetti giuridici nei confronti di terzi e, nel caso in esame, delle persone chiamate a deporre in qualità di testimoni, nonché delle persone sottoposte a indagini.
- 12 Per quanto riguarda i primi, Y.C. e I.M.B., la citazione del 2 febbraio 2023 produce effetti sui loro diritti alla libertà e alla libera circolazione, dato che la convocazione a deporre in qualità di testimoni è accompagnata da un obbligo di comparizione che, in caso di violazione, può comportare l'arresto della persona citata e persino l'imputazione di intralcio alla giustizia.
- 13 La citazione di Y.C. e I.M.B. in qualità di testimoni incide altresì sul loro diritto di difesa in quanto, secondo la legge nazionale, i testimoni non sono assistiti da un avvocato, hanno l'obbligo di dichiarare quanto a loro conoscenza e di dire tutta la verità. Il Collegio remittente ritiene che, nel caso in esame, sia ragionevole attendersi che, dalla loro stessa deposizione in qualità di testimoni, possano emergere prove della partecipazione di Y.C. e I.M.B. nei reati oggetto di indagine, motivo per cui sarebbe opportuno che venissero convocati in una condizione che consenta loro di essere assistiti da un avvocato di propria scelta. Infatti, la deposizione in qualità di testimoni, senza assistenza legale e con l'obbligo di dire la verità, violerebbe i diritti di difesa di Y.C. e I.M.B. nell'eventualità, non improbabile, che venga loro successivamente attribuito lo status di indagati nel medesimo procedimento con riguardo ai fatti oggetto delle loro dichiarazioni.
- 14 Inoltre, a parere del Collegio remittente, la possibilità di proporre un ricorso straordinario mirante alla dichiarazione di nullità *ipso iure* degli atti non consente di garantire adeguatamente i diritti fondamentali delle persone coinvolte in qualità di testimoni e di indagati, né può essere configurata come un mezzo ordinario di impugnazione degli atti procedurali nei procedimenti che si svolgono dinanzi alla Procura europea.
- 15 Per quanto riguarda le persone sottoposte a indagini, la deposizione di Y.C. e I.M.B. in qualità di testimoni incide sul loro diritto a un processo senza indebite dilazioni, avendo Y.C. già testimoniato nell'ambito di tale procedura. In aggiunta, la testimonianza di Y.C. e I.M.B. potrebbe consentire ai procuratori europei delegati di acquisire elementi di prova a carico delle persone sottoposte a indagini, con l'ulteriore conseguenza di una violazione dei loro diritti processuali.
- 16 Ad avviso del Collegio remittente, la restrizione prevista dal diritto nazionale nell'ambito dei poteri di controllo degli atti del procuratore europeo delegato da parte del giudice del riesame, in comparazione con le disposizioni del regolamento

2017/1936, ostacola l'esercizio dei diritti di difesa e del diritto a un ricorso effettivo, valori fondamentali dello Stato di diritto su cui si fonda l'Unione europea.

- 17 Inoltre, il fatto che il diritto nazionale non consenta di proporre l'impugnazione prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2017/1936 nei procedimenti di lotta contro la frode e l'evasione fiscale all'interno dell'Unione costituisce un ostacolo alla tutela degli interessi finanziari europei.
- 18 Alla luce di quanto precede, il Collegio remittente chiede se le disposizioni di diritto nazionale che disciplinano l'impugnazione degli atti procedurali della Procura europea possano essere più restrittive rispetto tanto alle norme del regolamento 2017/1936 quanto al regime dell'impugnazione degli atti corrispondenti degli organi nazionali, vale a dire, nel caso del sistema giudiziario spagnolo, degli atti del giudice istruttore.